

---

# Circolare di studio n. 21/2015

---

*Periodo 16-30 novembre*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524/8259  
Fax 06.8719.0889  
Mail mollichella@tiscali.it

---

## Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bene a sapersi .....</b>   | <b>3</b>  |
| Voluntary disclosure - istanze al centro operativo di Pescara .....                                 | 3         |
| Avvisi dall'agenzia delle entrate per regolarizzare le dichiarazioni Iva relative al 2014 .....     | 3         |
| Modello 730 e operatività delle sanzioni per tardività e/o rettifica .....                          | 5         |
| Per i rimborsi chilometrici al lavoratore dipendente rileva anche la distanza dall'abitazione ..... | 6         |
| Rent to buy-Imposte sui redditi per i concedenti che non agiscono in regime di impresa.....         | 8         |
| Istanze di imborsi Iva di ammontare superiore a € 15.000 pregresse .....                            | 9         |
| Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia ..... | 10        |
| <b>Agenda.....</b>  | <b>12</b> |
| Scadenario dal 16 al 30 novembre 2015.....  | 12        |
| <b>Formulario operativo.....</b>  | <b>22</b> |
| Autotutela.....   | 22        |
| <b>Indici, dati e schede operative .....</b>  | <b>27</b> |
| Ravvedimento breve e intermedio versamento Iva a saldo da dichiarazione annuale .....               | 27        |
| Accertamento: raddoppio dei termini per l'accertamento .....  | 29        |
| <b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>   | <b>32</b> |
| Contributi Ivs-seconda rata acconto 2015 .....  | 32        |
| Ravvedimento operoso per irregolare emissione di fatture .....                                      | 34        |

## **Bene a sapersi**

### ***Voluntary disclosure - istanze al centro operativo di Pescara***

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 6 novembre 2015, n. 2015/142716, è stato attribuita, come regola generale, al Centro operativo di Pescara la gestione delle *istanze di accesso* alla procedura di collaborazione volontaria che, per la prima volta, costituiranno oggetto di invio a decorrere dal 10 novembre 2015.

Ne deriva, di conseguenza, che anche la *relazione di accompagnamento* e la inerente *documentazione* devono risultare inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara: [vd.cop@postacert.agenziaentrate.it](mailto:vd.cop@postacert.agenziaentrate.it).

Si è precisato “come regola generale”, in quanto il citato provvedimento espressamente puntualizza che rimane ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015 e cioè in base all’ultimo domicilio fiscale del soggetto interessato, individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria., anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015.

Poiché in provvedimento fa riferimento solamente alle istanze “presentate per la prima volta”, si intuisce che per le pratiche per le quali è stata presentata la prima istanza entro lo scorso 9 novembre 2015, la gestione delle stesse rimane di competenza territoriale delle direzioni provinciali.

Ai fini procedurali, si ritiene necessario porre in rilievo che:

- le istanze integrative e la relazione di accompagnamento potranno essere inviate entro il prossimo 30 dicembre;
- l’istanza o richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;
- la decisione dell’Agenzia delle entrate di procedere all’accentramento della gestione della procedura ad una specifica “sede” potrebbe causare specifiche difficoltà di tipo logistico in sede di contraddittorio che ci sarà con l’Agenzia;
- sarà demandando a un successivo provvedimento l’assegnazione al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di adesione alla voluntary disclosure.

Si ritiene che tale ulteriore provvedimento verrà emanato a seguito del completamento dell’iter di conversione in legge del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, per procedere ad attribuire al medesimo Centro operativo le specifiche attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

### ***Avvisi dall’agenzia delle entrate per regolarizzare le dichiarazioni Iva relative al 2014***

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 ottobre 2015, n. 137937, sono state individuate le modalità con le quali l’Amministrazione finanziaria segnala ai 65.000 contribuenti interessati le

informazioni utili e necessarie per procedere alla regolarizzazione di eventuali inadempimenti nella presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2014 ed inerenti anomalie.

Tali segnalazioni saranno trasmesse al contribuente:

- agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dall'interessato;  
*oppure:*
  - per posta ordinaria, nelle situazioni di indirizzo Pec non attivo o che non risulta annotato o nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
- tenendo presente, inoltre, che le stesse informazioni vengono anche rese disponibili alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici.

Mediante le comunicazioni ricevute, viene attivata una interazione del contribuente con l'Agenzia delle entrate, in quanto lo stesso viene messo:

- nella condizione di conoscere la propria posizione nei riguardi dell'Amministrazione fiscale;
- nella possibilità di procedere a porre in essere alle eventuali regolarizzazioni, senza essere oggetto di controlli e, nel medesimo tempo, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative previste, facendo ricorso al ravvedimento operoso;  
*nonché*, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, procedere a:
- richiedere ulteriori informazioni;  
*oppure:*
- fornire all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e/o circostanze dalla medesima non conosciuti, con le procedure specificate nelle comunicazioni.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che i contribuenti che:

- *non hanno presentato la dichiarazione Iva*, hanno la possibilità di sanare il mancato adempimento presentando il modello entro il 29 dicembre 2015 (90 giorni dal 30 settembre 2015), oltre a corrispondere le sanzioni amministrative in misura ridotta in relazione alla disciplina del ravvedimento operoso;
- *hanno presentato la dichiarazione Iva compilando il solo quadro VA*, hanno la possibilità di regolarizzare gli eventuali errori e le potenziali omissioni eventualmente commessi, facendo ricorso alla disciplina sul ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni medesime;

tenendo presente che l'istituto del *ravvedimento operoso ai fini Iva* può essere validamente attivato indipendentemente dall'eventuale situazione:

- di violazione già constatata;
- di inizio di attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale;

purché, ovviamente, non risulti già notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata *ex art. 54-bis* del decreto Iva;  
*oppure:*
- un atto di accertamento.

## ***Modello 730 e operatività delle sanzioni per tardività e/o rettifica***

L'istituzione della *dichiarazione precompilata*, introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha convalidato il legittimo affidamento della definitività del loro rapporto con il Fisco da parte dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati.

Tale impostazione prevede espressamente che sono gli intermediari abilitati (Caf o professionista) tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma:

- dell'imposta;
- degli interessi;
- della sanzione amministrativa;

che sarebbe stata richiesta al contribuente interessato, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa dello stesso.

In concreto, si viene, in tal modo, a determinare una vera e propria "sostituzione" del soggetto che rilascia il visto nella posizione dell'originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata, come detto, dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Tale impostazione, che, indubbiamente, ha carattere innovativo e generale, come emerge dalla circostanza che il particolare *regime di responsabilità* trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell'assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata.

Al riguardo, però, si rammenta che se:

- il Caf;  
o:  
- il professionista abilitato;

presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione amministrativa che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l'originario modello 730, procede a trasmettere:

- un modello 730 rettificativo;  
*oppure, in alternativa:*  
- una comunicazione;

entro il termine del 10 novembre.

Inoltre, rimane confermata anche la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione nel caso in cui l'originario modello 730 risulti presentato oltre il termine fissato (cioè oltre il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo che non sia stata disposta la proroga).

Ne deriva, di conseguenza, che se il modello 730 tardivo viene successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si deve necessariamente aggiungere anche quella per visto infedele.

## ***Per i rimborsi chilometrici al lavoratore dipendente rileva anche la distanza dall'abitazione***

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30 ottobre 2015, n. 92/E, ha puntualizzato alcune modalità inerenti alla tassazione dei rimborsi chilometrici erogati ai lavoratori dipendenti.

Specificatamente, poiché i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir devono necessariamente risultare determinati in relazione al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo art. 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito:

- tutte le somme;  
e:
- tutti i valori;

che il lavoratore dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In generale, quindi, tutti gli importi che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato art. 51.

Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro e cioè in occasione di:

- trasferte;  
e/o:
- missioni;

distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro.

Al riguardo, infatti, è opportuno rammentare che *le indennità o i rimborsi di spesa*:

- *per le trasferte nell'ambito del territorio comunale*, tranne la rifusione delle spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- *per le trasferte fuori del territorio comunale*, sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in relazione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto;

e, quindi, conseguentemente, non sussiste la possibilità di ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal comma 5 dell'art. 51 del Tuir, altri e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono alla formazione del reddito.

Per quanto attiene al regime fiscale da applicare *alle indennità chilometriche*, si pone in rilievo che, come regola procedurale, i rimborsi che risultano erogati per *l'espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro*, si devono ritnere *esenti da imposizione*, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità risulti individuata in base alle tabelle Aci, con riguardo:

- alla percorrenza;
- al tipo di automezzo usato dal lavoratore dipendente;  
e:
- al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Detti elementi devono necessariamente risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Se l'inizio della trasferta non fosse la sede di lavoro, ma il domicilio del lavoratore, la soluzione per la determinazione del rimborso chilometrico in caso di utilizzo della vettura personale, potrebbe essere quella di mettere a confronto i chilometri calcolati:

- dalla sede di lavoro alla località di missione ("prima percorrenza");  
con quelli:
- dal domicilio alla località di missione ("seconda percorrenza");

operando come segue:

- se il percorso per raggiungere la località di missione, individuato a partire dall'abitazione, è più breve rispetto a quello quantificato partendo dalla sede di lavoro e, quindi, il calcolo della "seconda percorrenza" risulta minore della "prima percorrenza", l'indennità chilometrica spettante si potrebbe considerare interamente riconosciuta *in regime di esenzione fiscale e contributiva*;
- se, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, determinato a partire dall'abitazione, è più lungo rispetto a quello conteggiato partendo dalla sede di lavoro e, quindi, il calcolo della "seconda percorrenza" risulta maggiore della "prima percorrenza", l'indennità chilometrica, anche se corrisposta in ragione dell'intero percorso, dovrebbe essere *assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale*, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa, nel presupposto che l'importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione - sede lavoro.

Ne deriva, di conseguenza, nell'ipotesi prospettata, se la distanza percorsa per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta:

- *inferiore rispetto a quella individuata dalla sede di servizio*, il rimborso chilometrico che, in relazione alle tabelle Aci, viene riconosciuto al lavoratore dipendente risulta di *minore* rispetto a quello che sarebbe stato erogato se la trasferta fosse iniziata dalla sede di servizio, deve essere considerato *non imponibile* ai sensi dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir;
- *maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio*, il rimborso chilometrico che, in relazione alle tabelle Aci, viene riconosciuto al lavoratore dipendente risulta di *maggiore* rispetto a quello che sarebbe stato erogato se la trasferta fosse iniziata dalla sede di servizio, deve essere considerato reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir.

In sintesi schematica:

- *il regime Irpef inerente alle trasferte o alle missioni per un lavoratore dipendente incaricato di svolgere attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro:*

| <i>luogo di svolgimento delle attività</i>                            | <i>trattamento fiscale delle indennità e/o dei rimborsi spese</i>   |
|---|---|
| <i>territorio del Comune in cui risulta ubicata la sede di lavoro</i> | Le indennità, <i>compresi i rimborsi chilometrici</i> , concorrono a formare il reddito, tenendo in considerazione che tale modalità non trova applicazione per quanto attiene alle rifusioni di spese di trasporto, che risultano comprovate da documenti provenienti dal vettore.             |
|   | Sono operativi diversi sistemi di tassazione, in relazione al tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) che risulta applicato.<br>Per quanto attiene ai <i>rimborsi chilometrici</i> erogati per lo svolgimento dell'attività lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata |

|   |  |
|---|--|
| <i>fuori dal territorio comunale in cui risulta ubicata la sede di lavoro</i> | <p>la sede di lavoro, si devono ritenere fiscalmente esenti da imposizione, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la determinazione dell'entità dell'indennità viene fatto riferimento alle tabelle Aci, avuto riguardo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla percorrenza;</li> <li>- al tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore dipendente;</li> </ul> </li> <li>e:</li> <li>- al costo chilometrico conteggiato in relazione al tipo di autovettura;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la predetta situazione risulta dalla specifica documentazione conservata dal datore di lavoro, come a titolo meramente indicativo una "nota spese" o un "dettaglio della trasferta" (al riguardo, vedere: circolare ministero finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E, risoluzioni ministero finanze 23 marzo 1999, n. 54/E e 13 dicembre 2000, n. 191/E, nonché risoluzioni Agenzia delle entrate 16 luglio 2002, n. 232/E, 25 febbraio 2009, n. 53/E e 30 ottobre 2015, n. 92/E).</li> </ul> |
|---|--|

con l'accortezza di valutare con obiettività le distanze e, quindi:

| <i>se la distanza percorsa dal lavoratore dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza o domicilio risulta di entità</i> | <i>il rimborso chilometrico che viene riconosciuto al lavoratore dipendente, in relazione delle tabelle Aci), risulta complessivamente</i> | <i>il trattamento fiscale del rimborso chilometrico che viene in concreto erogato deve necessariamente essere considerato</i> |
|--|--|---|
| inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio   | minore   | <i>non imponibile</i> a norma dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir  |
| superiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio   | maggiore   | <i>imponibile</i> a norma dell'art. 51, comma 1, del Tuir.  |

## ***Rent to buy-Imposte sui redditi per i concedenti che non agiscono in regime di impresa***

Per i soggetti che non operano in regime di impresa, la quota del canone stabilita per la concessione in godimento dell'unità immobiliare, non essendo corrispettivo del trasferimento della proprietà del bene immobile medesimo, deve necessariamente risultare assoggettata a imposizione in base alla disciplina dei redditi fondiari.

Ai fini operativi, pertanto, tale concessione in godimento deve essere assimilata, ai fini fiscali, alla locazione, tenendo in considerazione che l'art. 26 del Tuir prevede che *"i redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli*

*immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale....per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso".*

Per la coerente individuazione del reddito derivante dal possesso di fabbricati, l'art. 37 del Tuir stabilisce:

- *al comma 1, che "Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo";*
- *al comma 4-bis, che "Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione".*

Per l'applicazione delle disposizioni richiamate, assume rilievo la circostanza che il proprietario/concedente rimane titolare del diritto di proprietà dell'immobile e sia, pertanto, il soggetto passivo cui devono essere imputati i relativi redditi fondiari fino a quando il conduttore non eserciti il diritto di acquistare l'immobile (*entro i termini previsti dal contratto*).

Ne deriva, di conseguenza, che le quote dei canoni previste a fronte del godimento dell'immobile devono considerarsi per il proprietario/concedente quali redditi di fabbricati e devono essere assoggettate ad Irpef in relazione alle regole dettate dal citato art. 37, comma 4-bis, del Tuir per le locazioni, secondo cui se il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, risulta di entità superiore al *reddito medio ordinario* (cosiddetta rendita catastale), il reddito imponibile coincide con il canone di locazione al netto di tale riduzione.

Rimangono ferme le maggiori riduzioni forfetarie previste dal medesimo comma 4-bis per talune categorie di immobili.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo, inoltre, presente che se sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il canone derivante dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze può essere assoggettato, *su opzione del locatore*, al regime della "cedolare secca".

La possibilità di optare per tale regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.

L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

## ***Istanze di imborsi Iva di ammontare superiore a € 15.000 pregresse***

L'art. 38-bis del decreto Iva, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, prevede, al comma 3, che *"alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"*.

Per i rimborsi Iva di importo superiore a € 15.000, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 dell'art. 38-bis del decreto Iva, deve necessariamente presentare la *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* all'ufficio o all'Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla.

Per quanto attiene all'apposizione del visto di conformità, si precisa che la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'apposizione del medesimo e la presentazione della dichiarazione sostitutiva deve

essere verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso, in modo che la valutazione del rischio tenga conto della situazione attuale del contribuente.

Infatti, è opportuno tenere presente che la disciplina - dettata dal vigente art. 38-bis del decreto Iva - non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso risulta già conclusa e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati.

Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna della garanzia, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sempreché la dichiarazione rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Per quanto attiene alle istanze di rimborso pregresse, a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di "virtuosità" ai sensi della previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza.

La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solamente se viene presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.

## ***Esenzione Imu e Tasi per i pensionati iscritti all'Aire proprietari di più immobili in Italia***

Dopo aver puntualizzato che l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80:

- *al comma 1*, ha previsto che, a partire dall'anno 2015, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- *al comma 2*, ha disposto che sull'unità immobiliare predetta, le imposte comunali Tari e Tasi devono essere applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

In assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, la stessa può validamente essere effettuata direttamente dal contribuente, anche in considerazione che nella circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze, al paragrafo 6, viene puntualizzato che "l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita".

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente ha la possibilità di scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall'Imu per l'abitazione principale; le altre, invece, devono essere considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

Nello stesso documento di prassi amministrativa, viene anche precisato che il contribuente può considerare come *pertinenza dell'abitazione principale* soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale,

fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Per quanto riguarda, infine, le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all'estero dell'immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si rammenta, dopo aver precisato che la dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi, che tale scelta deve essere effettuata tramite la presentazione della dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell'alloggio deve anche barrare il campo 15 inerente alla specifica "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011"*.

## Agenda

### Scadenzario dal 16 al 30 novembre 2015

| <i>Giorno</i> | <i>Adempimento</i>  | <i>Fatto/<br/>da fare</i> |
|---------------|---|---------------------------|
| 16            | <b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b><br>I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.   |                           |
| 16            | <b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b><br>I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.  |                           |
| 16            | <b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b><br>Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%). |                           |
| 16            | <b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b><br>I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.                       |                           |
| 16            | <b>CONTRIBUZIONE INPS - ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE</b><br>Versamento della contribuzione dovuta all'Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.  |                           |
| 16            | <b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE EX ENPALS</b><br>I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese   |                           |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - BORSE DI STUDIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.   |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - COMPENSI</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.   |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.                  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - PROVVISORIE PER VENDITE A DOMICILIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvisorie per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto. |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI</b><br>Gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri devono procedere al versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2015.   |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI</b><br>Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.  |  |
| 16 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</b><br>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente   |  |

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
|  | <p>16</p> | <p>mese di settembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.</p>   |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</b><br/>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di agosto (<i>secondo mese precedente</i>).</p>   |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b><br/>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.</p>  |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>INAIL-VERSAMENTO PREMI</b><br/>Per i datori di lavoro e i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi, se sussistono i presupposti, i "lavoratori a progetto"), scade il termine per eseguire il pagamento, con i previsti interessi, della quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015.</p>   |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>IVA - RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2014</b><br/>I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all'anno 2014 entro lo scorso 17 marzo devono procedere al pagamento dell'eventuale ultima rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.</p>  |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b><br/>Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).</p>  |  |
|  | <p>16</p> | <p><b>IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b><br/>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza del mese precedente;</li><li>• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva del mese di settembre 2015 (<i>secondo mese precedente</i>).</li></ul> |  |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>16</b> | <p><b>IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE-RAVVEDIMENTO</b></p> <p>I soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione degli adempimenti inerente al versamento del mese di settembre (scaduto il 16 ottobre 2015), con la sanzione amministrativa ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p>   |
| <b>16</b> | <p><b>IVA - SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE</b></p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>in regime trimestrale per "natura" (es.: autotrasportatori, benzinai e subfornitori)</i>, dell'eventuale debito di tributo riguardante il trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi;</li><li>• <i>in regime opzionale trimestrale</i>, dell'eventuale debito di tributo riguardante il trimestre luglio-settembre, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li></ul>  |
| <b>16</b> | <p><b>RAVVEDIMENTO ADEMPIMENTI SCADUTI IL 20 AGOSTO 2015</b></p> <p>Regolarizzazione da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>dei contribuenti Iva in regime mensile</i>, del versamento del tributo a credito dell'Erario dello scorso mese di luglio;</li><li>• <i>dei contribuenti Iva in regime trimestrale opzionale</i>, del versamento della somma a credito dell'Erario dello scorso trimestre "aprile-giugno";</li><li>• <i>dei contribuenti Iva in regime trimestrale per "natura" (es.: autotrasportatori, benzinai e subfornitori)</i>, del versamento della somma a credito dell'Erario dello scorso trimestre "aprile-giugno";</li><li>• <i>dei sostituti d'imposta</i>, del versamento delle ritenute dello scorso mese di luglio;</li><li>• <i>delle persone fisiche, delle società di persone, compesi i soggetti equiparati e dei soggetti IRES "solari"</i>, degli insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (con la maggiorazione dello 0,40%), relative ai modelli Unico 2015 e Irap 2015;</li></ul> <p>la cui scadenza era stabilita al 20 agosto 2015, con la sanzione amministrativa ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> |
| <b>16</b> | <p><b>RITENUTE ALLA FONTE</b></p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• compensi per avviamento commerciale;</li><li>• contributi degli enti pubblici;</li><li>• indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>• interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li><li>• premi e vincite;</li><li>• provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li></ul>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li><li>• redditi di lavoro autonomo;</li><li>• redditi di lavoro dipendente;</li><li>• redditi diversi;</li></ul> devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.  |  |
| 16 | <b>TOBIN TAX</b><br>Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate “ad alta frequenza”.   |  |
| 16 | <b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b><br>Per i contribuenti soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata:<br>- entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40%;<br>o:<br>- entro il 6 luglio 2015 o entro il termine prorogato al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%;<br>riguardante:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• il saldo per l’anno 2014 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all’Irap (se soggetto passivo);</li><li>• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>• dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul> |  |
| 20 | <b>CONTRIBUTO CONAI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI</b><br>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Conorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell’addebito.   |  |
| 20 | <b>ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUZIONE</b><br>Le imprese committenti di agenti e rappresentanti devono procedere al  |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | <p>pagamento, in via telematica, della contribuzione dovuta sulle provvigioni inerenti al trimestre luglio-settembre.</p>  |  |
| <b>21</b> | <p><b>PIANI DI RATEAZIONE-CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO</b></p> <p>I contribuenti iscritti a ruolo per i piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nel periodo dal 21 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015, hanno la possibilità di procedere a richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.</p>  |  |
| <b>22</b> | <p><b>PREU-CANONE DI CONCESSIONE</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere al pagamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre.</p>   |  |
| <b>22</b> | <p><b>PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere al pagamento del saldo per il periodo contabile settembre-ottobre, tenendo presente che l'eventuale credito può essere validamente utilizzato in compensazione nel periodo contabile successivo.</p>                                |  |
| <b>25</b> | <p><b>CONTRIBUTI ENPAIA</b></p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>  |  |
| <b>25</b> | <p><b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE MENSILE</b></p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.</p> |  |
| <b>28</b> | <p><b>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</b></p> <p>Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.</p>   |  |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>30</b> | <b>ANTIRICICLAGGIO- SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b><br>I soggetti che effettuano operazioni in oro devono procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (Uif) inerente alle operazioni, di valore pari o superiore a € 12.500,00, pose in essere nel corso del mese precedente.   |
| <b>30</b> | <b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI INPS</b><br>I soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps devono procedere, nel limite del previsto massimale, al pagamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, che eccedono il cosiddetto "minimale di reddito" per l'anno in corso.   |
| <b>30</b> | <b>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI</b><br>Le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere al pagamento della seconda o unica rata di acconto della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta per l'anno in corso.  |
| <b>30</b> | <b>COMMITTENTI E ASSOCIANTI IN PARTECIPAZIONE-FLUSSO UNIEMENS</b><br>I committenti e gli associanti in partecipazione devono procedere ad eseguire la trasmissione telematica de flussi "Uniemens" inerenti ai compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali, ai venditori a domicilio, agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro e agli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps. |
| <b>30</b> | <b>CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE RIENTRANTI NEL REGIME DEI CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO</b><br>Pagamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta per l'anno in corso.   |
| <b>30</b> | <b>ENPALS-FLUSSO UNIEMENS</b><br>I soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport devono procedere alla trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "Uniemens".  |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>30</b> | <p><b>ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI</b></p> <p>Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di <i>settembre</i> (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell'imposta dovuta e corrisposta.</p> |
| <b>30</b> | <p><b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b></p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>   |
| <b>30</b> | <p><b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b></p> <p>Pagamento, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre.</p>   |
| <b>30</b> | <p><b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b></p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>   |
| <b>30</b> | <p><b>INPS- FLUSSO UNIEMENS</b></p> <p>I datori di lavoro devono porre in essere la trasmissione telematica delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti (flussi "Uniemens", inerenti al mese precedente).</p>   |
| <b>30</b> | <p><b>LOCAZIONI - REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</b></p> <p>Termine per procedere alla registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del corrente mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.</p>  |
| <b>30</b> | <p><b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere all'invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il</p>  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | <p>periodo contabile settembre-ottobre, dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate.</p>  |  |
| <b>30</b> | <p><b>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere, a seguito dell'accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà, al pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali.</p>   |  |
| <b>30</b> | <p><b>PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA-CONTRIBUZIONE INPS</b></p> <p>I professionisti iscritti alla gestione separata Inps devono procedere, nei limiti del previsto massimale, al pagamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquote del 23,5% o del 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente.</p>   |  |
| <b>30</b> | <p><b>SCHEDE CARBURANTE</b></p> <p>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>  |  |
| <b>30</b> | <p><b>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2015</b></p> <p>Pagamento, se ne ricorrono le condizioni, da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati dei soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Irap dovuta;</li><li>• l'Ires (e di eventuali addizionali o maggiorazioni);</li><li>• l'Irpef (e di eventuali addizionali o maggiorazioni);</li><li>• l'Ivafe;</li><li>• l'Ivie;</li></ul> <p>nonché dell'addizionale delle imposte sul reddito relativa al materiale pornografico e di incitamento alla violenza (tassa etica).</p> |  |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <p><b>30</b></p> | <p><b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b></p> <p>Per i contribuenti non soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2015 o entro il 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali;</li><li>• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>• dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul> |  |
| <p><b>30</b></p> | <p><b>VOLUNTARY DISCLOSURE-PRESENTAZIONE ISTANZA</b></p> <p>Termine per procedere alla trasmissione telematica, da parte delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società semplici e delle associazioni equiparate, dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30 settembre 2014.</p>   |  |

## Formulario operativo

### **Autotutela**

Se l'Amministrazione finanziaria prende atto di aver commesso un errore ha la possibilità di:

- annullare il proprio operato;

e:

- correggere l'errore;

senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, *oppure* su richiesta del contribuente.

Questi, può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

*I casi più frequenti di autotutela* si hanno quando l'illegittimità deriva da:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- evidente errore logico o di calcolo;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancato riconoscimento di oneri deducibili e/o detraibili;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente;
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Poiché l'autotutela è per l'Amministrazione una *facoltà discrezionale*, la presentazione di un'istanza *non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario*.

Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

Nel fac-simile di seguito riprodotto, si analizza il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute dalla moglie dopo il decesso del marito.

Fac-simile di autotutela

ISTANZA DI AUTOTUTELA

All'Ufficio  
Territoriale di .....  
della Direzione Provinciale di .....  
dell'Agenzia delle entrate  
via .....  
..... (..)

**Oggetto:** Richiesta di annullamento dell'atto "....." (allegato alla presente e contrassegnato con lettera "E"), in quanto ritenuto errato ed illegittimo ai sensi del combinato disposto delle norme del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, nonché di quelle contenute nell'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287e nell'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656

La sottoscritta ..... nata a ....., il ..... (C.F.: .....) residente in ....., via .....  
*dopo aver premesso che:*

- in data ..... (identificativo controllo: .....) è stata formulata la richiesta di invio della documentazione inerente alle spese sanitarie annotate al rigo RP1 nel modello Unico .....-PF - anno d'imposta .... - progressivo lista: ..... (allegato contrassegnato dalla lettera "A");
- a fronte della richiesta, di cui al punto precedente, in data 22 ..... sono stati consegnati i documenti giustificativi inerenti e precisamente:
  - fattura .....
  - fattura .....
  - parcella .....che si riferiscono, come chiaramente indicato nella lettera di accompagnamento, alle spese mediche sostenute dalla scrivente quale acconto e saldo del marito ..... deceduto il ..... (che per comodità si allegano nuovamente alla presente, unitamente alla dimostrazione degli intervenuti pagamenti – allegati n. .... contrassegnati dalla lettera "B"). Per consentire un'attenta disamina, si fa notare che le date di emissione delle fatture ..... sono successive alla data di decesso del coniuge, mentre il pagamento della parcella del dr. .... è avvenuto con bonifico bancario in data .....
- con atto datato ....., a mezzo raccomandata ..... pervenuta in data ....., veniva notificato avviso bonario (codice atto: .....) con il quale veniva accertata una maggiore imposta calcolata in € ....., oltre sanzione amministrativa e interessi, motivando tale rettifica con la seguente dicitura: "spese sanitarie non riconosciute poiché dovevano essere indicate nella dichiarazione dei redditi presentata dal marito dagli eredi" (allegato contrassegnato con lettera "C");
- in data ....., alle ore ..... (protocollo: .....), veniva presentata istanza di autotutela, nella quale veniva nuovamente segnalato che le spese mediche erano state sostenute dalla moglie dopo la "morte del

marito”, come da documentazione che risultava ancora unita per un consapevole e puntuale riscontro (vedere allegati contrassegnati con lettera “D”);

- con atto datato ....., a mezzo raccomandata ..... ritirata in data ....., veniva notificata la “comunicazione esito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – annullamento parziale” (codice atto: .....) con il quale veniva accertata una maggiore imposta (ridotta rispetto all’avviso bonario precedente) calcolata in € ....., oltre sanzione amministrativa e interessi, motivando tale rettifica con la seguente dicitura: “spese sanitarie riconosciute per € 6.197,00 poiché sostenute per soggetto che, avendo nell’anno ..... un reddito superiore a € ....., non è fiscalmente a carico” (allegato contrassegnato con lettera “E”);

e dopo aver richiamato

- la lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998 del Ministero delle finanze che:
  - ricordava agli uffici «che non tengono conto della normativa vigente» e, in particolare del decreto sull'autotutela 11 febbraio 1997, n. 37, che l'atto sbagliato è annullabile;
  - avvertiva gli uffici sui rischi che corrono con le liti temerarie;
  - segnalava che l'autotutela non è «una specie di optional» perché il mancato esercizio dell'autotutela di un atto illegittimo «può portare alla condanna alle spese dell'Amministrazione con conseguente danno erariale (la cui responsabilità potrebbe essere fatta ricadere sul dirigente responsabile del mancato annullamento dell'atto)»;
- che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dello “Statuto del contribuente” (L. 27 luglio 2000, n. 212), l'Amministrazione finanziaria deve assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano ... siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- che nella guida dell’Agenzia delle entrate “Le sanzioni tributarie e penali” (aggiornamento gennaio 2015), a pag. 2, punto 7, viene affermato che “le sanzioni non si applicano ... quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria ...”

considerato che

la “comunicazione esito del controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – annullamento parziale” (codice atto: .....) con il quale è stata accertata una maggiore imposta calcolata in € ....., oltre sanzione amministrativa e interessi, motivando tale rettifica con la seguente dicitura: “spese sanitarie riconosciute per € 6.197,00 poiché sostenute per soggetto che, avendo nell’anno ..... un reddito superiore a € ....., non è fiscalmente a carico” (allegato contrassegnato con lettera “E”) appare errato e illegittimo in quanto, si ritiene, che la situazione sia frutto di un’analisi non coerente con i chiarimenti e le istruzioni diramate dall’Agenzia dell’entrate che di seguito verranno puntualizzate.

Infatti, è vero che il legislatore ha previsto la possibilità di portare in detrazione, a determinate condizioni, alcune spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari *non* a carico, ma è opportuno puntualizzare che la possibilità di fruire di questo tipo di detrazione d'imposta è concessa nell'ambito di precisi vincoli e limiti fissati dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, Tuir che in merito precisa: “2. *Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che*

*danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 [euro 6.197,48]. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".*

In pratica e in linea generale, il contribuente ha la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sostenute per sé o per i propri familiari fiscalmente a carico; vi sono, tuttavia, determinate tipologie di spese sanitarie che possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico.

La possibilità di fruire di questo tipo di detrazione d'imposta è concessa nell'ambito di precisi vincoli e limiti fissati dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, Tuir e precisamente:

- il familiare non fiscalmente a carico, per il quale sono state sostenute le spese sanitarie, deve essere affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa sanitaria per conto del familiare non a carico (malato), solo per l'ammontare che quest'ultimo non può sfruttare direttamente (nella propria dichiarazione di redditi) per incapienza d'imposta;
- l'ammontare massimo delle spese ammesso in detrazione non può superare € 6.197,48.

Le spese che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelle inerenti le patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica elencate nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal D.M. 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279).

**Ma, quanto precede, non riguarda il caso in questione, che riguarda, invece, le "spese mediche" sostenute dagli eredi dopo il decesso del contribuente.**

Nelle istruzioni che accompagnano il modello Unico .... – periodo d'imposta ...., a pag. .. del fascicolo 1, viene chiaramente affermato "Spese sostenute dagli eredi -> Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso".

Nel caso in argomento: il decesso marito della scrivente signor "....." è avvenuto in data "....." è i pagamenti delle spese mediche oggetto della presente istanza, come ampliamento più volte documentato, sono avvenuti tutti dopo la **data del decesso**, per cui le stesse si devono ritenere correttamente dedotte anche solo in relazione a quanto affermato nelle istruzioni che accompagnano il modello Unico che come detto pongono in evidenza che **"gli eredi hanno diritto ... alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso"**.

Da quanto puntualizzato, si deduce che nel caso in cui la moglie ..... (unico erede del defunto .....), in quanto subentrata in tutti i rapporti giuridici del *de cuius*, avendo effettivamente sostenuto spese sanitarie interamente imputabili al defunto dopo il suo decesso, ha la possibilità di portare in detrazione tali somme.

Ma, se per mera ipotesi, le istruzioni del modello non fossero palesi, si trascrive, di seguito, la precisazione contenuta nella Circolare ministeriale 1.o giugno 1999, n. 122, che al quesito 1.1.4, "Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del *de cuius* possono essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie?" risponde nel modo seguente: "Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del *de cuius*. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie.

*Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute";*

*nel dichiarare*

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge;

*chiede*

a codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento con tempestività, anche al fine di evitare alla scrivente di dover attivare il contenzioso tributario tramite reclamo e successivo ricorso alla Commisone tributaria provinciale.

Si allega copia dei diversi documenti citati nel testo della presente richiesta di autotutela conrassegnati con le lettere da "A" a "E".

Luogo e data, .....

Firma del contribuente

## Indici, dati e schede operative

### **Ravvedimento breve e intermedio versamento Iva a saldo da dichiarazione annuale**

| <i>Modalità presentazione adempimento annuale</i>  | <i>Soggetti Iva interessati (esercenti attività d'impresa, arte o professione)</i>   | <i>Termine per eseguire il versamento del debito reveniente dall'adempimento</i> | <i>Termine ravvedimento (30 giorni)</i>                | <i>Termine ravvedimento (90 giorni)</i>                   |
|--|--|--|--|---|
| <b>Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma</b> | Persone fisiche  | 16 marzo   | 15 aprile  | 14 giugno   |
|  | Società di persone   | 16 marzo   | 15 aprile  | 14 giugno   |
|  | Soggetti Ires che approvano il bilancio nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o periodo d'imposta)        | 16 marzo   | 15 aprile  | 14 giugno   |
|  | Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre i termini ordinari (ma entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o periodo d'imposta) | 16 marzo   | 15 aprile  | 14 giugno   |
|  | Soggetti Ires che non approvano il bilancio  | 16 marzo   | 15 aprile  | 14 giugno   |
|  |  |  | 16 marzo senza maggiorazione                           | Prudenzialmente: 15 aprile                                |
|  | Persone fisiche  | 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese ovvero    | Prudenzialmente: 16 luglio oppure, se pagamento è sato | Prudenzialmente: 14 settembre oppure, se pagamento è sato |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Dichiarazione annuale Iva in forma unificata (con modello Unico) dei contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> |   | 16 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%  | eseguito entro il 16 luglio, 20 agosto   | eseguito entro il 16 luglio, 14 ottobre  |
|  | Società di persone  | 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese<br><i>ovvero</i><br>16 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% | Prudenzialmente:<br>16 luglio<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 20 agosto | Prudenzialmente:<br>14 settembre<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 14 ottobre |
|  |   | 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese<br><i>ovvero</i><br>16 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% | Prudenzialmente:<br>16 luglio<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 20 agosto | Prudenzialmente:<br>14 settembre<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 14 ottobre |
|  | Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio nei termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o periodo d'imposta) | 16 marzo senza maggiorazione   | Prudenzialmente:<br>15 aprile  | Prudenzialmente:<br>14 giugno  |
|  |   | 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese<br><i>ovvero</i><br>16 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% | Prudenzialmente:<br>16 luglio<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 20 agosto | Prudenzialmente:<br>14 settembre<br><i>oppure, se</i><br>pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 14 ottobre |
|  | Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio oltre i termini ordinari (ma entro 180 giorni dalla                                 | 16 marzo senza maggiorazione   | Prudenzialmente:<br>15 aprile  | Prudenzialmente:<br>14 giugno  |
|  |   | 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di  | Prudenzialmente:<br>20 agosto  | Prudenzialmente:<br>14 ottobre   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | <i>chiusura dell'esercizio o periodo d'imposta)</i> | mese<br>ovvero<br>20 agosto con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%   | <i>oppure, se pagamento è stato eseguito entro il 20 agosto, 19 settembre</i>                               | <i>oppure, se pagamento è stato eseguito entro il 20 agosto, 18 novembre</i>                                    |
|  | Soggetti Ires che non hanno approvato il bilancio   | 16 marzo senza maggiorazione  | Prudenzialmente:<br>15 aprile   | Prudenzialmente:<br>14 giugno   |
|  |   | 16 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese<br>ovvero<br>16 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% | Prudenzialmente:<br>16 luglio<br><i>oppure, se pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 20 agosto</i> | Prudenzialmente:<br>14 settembre<br><i>oppure, se pagamento è stato eseguito entro il 16 luglio, 14 ottobre</i> |

### ***Accertamento: raddoppio dei termini per l'accertamento***

| <b>REGIME TRANSITORIO</b>                                     |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <i>Tipologia atto</i>   | <i>Notifica</i>   | <i>Raddoppio dei termini</i>       |
| <b>Atti impugnabili in genere</b>                             | Notifica atti entro il 2 settembre 2015   | Si, raddoppio termini previsto     |
|   | Notifica degli atti dopo il 2 settembre 2015  | No, raddoppio termini non previsto |
| <b>Avvisi di accertamento</b>                                 | Notifica atti entro il 2 settembre 2015   | Si, raddoppio termini previsto     |
|   | Notifica degli atti dopo il 2 settembre 2015  | No, raddoppio termini non previsto |
| <b>Inviti a comparire emessi per definizione accertamento</b> | Notifica/conoscenza dati entro il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento entro il 31 dicembre 2015     | Si, raddoppio termini previsto     |
|   | Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 <i>più</i> notifica accertamento dopo il 31 dicembre 2015 | No, raddoppio termini non previsto |
| <b>Provvedimenti sanzioni amministrative/tributarie</b>       | Notifica atti entro il 2 settembre 2015   | Si, raddoppio termini previsto     |
|   | Notifica degli atti dopo il 2 settembre 2015  | No, raddoppio termini non previsto |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Pvc-processi verbali di constatazione</b> | Notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre 2015 + notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre 2015 | Si, raddoppio termini previsto     |
|  | Notifica/conoscenza degli atti dopo il 2 settembre 2015 + notifica dell'accertamento dopo il 31 dicembre 2015   | No, raddoppio termini non previsto |

**TERMINI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE RISPETTARE PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI**

| <i>Anno o periodo d'imposta</i> | <i>Anno presentazione del modello Unico</i> | <i>Dichiarazione presentata</i>                     | <i>Dichiarazione omessa</i>                         |
|---------------------------------|---|---|---|
|                                 |   | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> |
| <b>2009</b>                     | 2010  | 2014  | 2015  |
| <b>2010</b>                     | 2011  | 2015  | 2016  |
| <b>2011</b>                     | 2012  | 2016  | 2017  |
| <b>2012</b>                     | 2013  | 2017  | 2018  |
| <b>2013</b>                     | 2014  | 2018  | 2019  |
| <b>2014</b>                     | 2015  | 2019  | 2020  |
| <b>2015</b>                     | 2016  | 2020  | 2021  |

In caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente all'anno o periodo di imposta in cui risulta commessa la violazione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di notificare l'accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentato l'adempimento dichiarativo, nell'ipotesi di dichiarazione omessa o nulla.

**TERMINI CHE L'AMMINISTRAZIONE DEVE RISPETTARE PER L'ACCERTAMENTO - IVA**

| <i>Anno o periodo d'imposta</i> | <i>Anno presentazione adempimento dichiarativo</i> | <i>Dichiarazione presentata</i>                     | <i>Dichiarazione omessa</i>                         |
|---------------------------------|--|---|---|
|                                 |  | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> |
| <b>2009</b>                     | 2010   | 2014  | 2015  |
| <b>2010</b>                     | 2011   | 2015  | 2016  |
| <b>2011</b>                     | 2012   | 2016  | 2017  |
| <b>2012</b>                     | 2013   | 2017  | 2018  |
| <b>2013</b>                     | 2014   | 2018  | 2019  |
| <b>2014</b>                     | 2015   | 2019  | 2020  |
| <b>2015</b>                     | 2016   | 2020  | 2021  |

In caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente all'anno o periodo di imposta in cui risulta commessa la violazione.

Ne deriva, di conseguenza, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di notificare l'accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentato l'adempimento dichiarativo, nell'ipotesi di dichiarazione omessa o nulla.

**TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – IVA E IMPOSTE DIRETTE - IN PRESENZA DI RINVENIMENTO DEGLI ELEMENTI PENALMENTE RILEVANTI**

| <i>Anno o periodo d'imposta</i> | <i>Anno presentazione adempimento dichiarativo</i> | <i>Dichiarazione presentata</i>                     | <i>Dichiarazione omessa</i>                         |
|---------------------------------|--|---|---|
|                                 |  | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> | <i>Accertamento notificato entro il 31 dicembre</i> |
| <b>2005</b>                     | 2006   | 2014  | 2015  |
| <b>2006</b>                     | 2007   | 2015  | 2016  |
| <b>2007</b>                     | 2008   | 2016  | 2017  |
| <b>2008</b>                     | 2009   | 2017  | 2018  |
| <b>2009</b>                     | 2010   | 2018  | 2019  |
| <b>2010</b>                     | 2011   | 2019  | 2020  |

Nel caso di rinvenimento di elementi penalmente rilevanti può essere attivato il raddoppio dei termini, se si concretizza in un momento in cui i termini per l'accertamento siano già decaduti.

## Dossier Casi e Contabilità

### **Contributi Ivs-seconda rata acconto 2015**

Entro la fine del corrente mese di novembre, i soggetti iscritti alla Gestione Ivs sono tenuti a corrispondere la seconda rata dell'acconto 2015 dei contributi dovuti che può essere stabilita con il metodo storico o con quello previsionale.

Ai fini operativi, l'acconto deve essere calcolato sul reddito d'impresa conseguito nel 2014:

- eccedente il minimale contributivo 2015 pari a € 15.548,00;
- fino al reddito massimale 2015 pari a € 76.872,00 (frazionabile a mese) o a € 100.324,00 (non frazionabile a mese) per coloro che risultano privi di anzianità al 31 dicembre 1995 (quindi iscritti con decorrenza dal 1996).

L'Inps, nella circolare 12 giugno 2015, n. 120, ha posto in rilievo che per l'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno, tenendo presente che per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita:

- dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza;  
*nonché:*
- dall'integrazione con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Inoltre, al riguardo, si ritiene utile rammentare che la base imponibile contributiva deve necessariamente risultare assunta *al lordo dell'Ace* (risultante a campo 12 di rigo RS37). Specificamente, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota di Ace di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Utilizzando il *metodo storico*, l'acconto contributivo 2015 deve necessariamente essere individuato, come regola procedurale, considerando, quale base di riferimento, la *totalità dei redditi d'impresa*, al netto delle perdite pregresse, dichiarati per il periodo d'imposta "2014", risultanti dai seguenti righe del modello Unico 2015-PF:

| <i>Rigo modello Unico 2015-PF</i> | <i>Contribuente interessato iscritto all'Ivs</i>  | <i>Soggetto tenuto a porre in essere il pagamento</i> |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>RF 101</b>                     | Titolare dell'impresa in contabilità ordinaria    | Titolare dell'impresa                                 |
| <b>RG 36</b>                      | Titolare dell'impresa in contabilità semplificata |   |
| <b>RG31</b>                       | Titolare impresa [nuove iniziative]               |   |
| <b>LM6 – LM9</b>                  | Titolare impresa [contribuenti di vantaggio]      |   |
| <b>RH14 – campo 2</b>             | Collaboratore di impresa familiare                | Titolare dell'impresa familiare                       |
| <b>RH14 – campo 2</b>             | Socio di società di persone                       | Socio interessato                                     |
| <b>RH14 – campo 2</b>             | Socio di società a responsabilità trasparente     | Socio della srl interessato                           |

tenendo presente che gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*), RG (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*), utilizzando la seguente formula:

$$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1}) + [RG31 - (RG33+RG35, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12] + RS37 \text{ colonna 12.}$$

La determinazione dell'acconto 2015 deve essere effettuato utilizzando le aliquote previste per tale anno e cioè:

| <b>TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI</b>  |                               |                                  |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>ammontare reddito</i>   | <i>aliquota lvs artigiani</i> | <i>aliquota lvs commercianti</i> |
| fino a € 46.123,00   | 22,65%                        | 22,74%                           |
| da € 46.124,00 a € 76.872,00<br>o<br>da € 46.124,00 a € 100.324,00<br>per i soggetti privi di anzianità al<br>31.12.95, iscritti alla Gestione<br>IVS dal 1996 | 23,65%                        | 23,74%                           |
| <b>COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI</b>  |                               |                                  |
| <i>ammontare reddito</i>   | <i>aliquota lvs artigiani</i> | <i>aliquota lvs commercianti</i> |
| fino a € 46.123,00   | 19,65%                        | 19,74%                           |
| da € 46.124,00 a € 76.872,00<br>o<br>da € 46.124,00 a € 100.324,00   | 20,65%                        | 20,74%                           |

A chiarimento delle modalità di calcolo, si fanno seguire alcune esemplificazioni numeriche.

**Caso 1** – si consideri un commerciante che nel corso dell'anno 2014 ha conseguito un reddito d'impresa di € 33.500,00.

*Soluzione*

La seconda rata dell'acconto lvs per l'anno 2015, che deve risultare calcolata sul reddito eccedente il minimale, deve essere così conteggiata:

| <i>descrizione</i>                                | <i>conteggio</i>            | <i>dato operativo</i> |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Individuazione reddito eccedente il minimale      | € (33.500,00 - € 15.548,00) | € 17.952,00           |
| Entità della seconda rata dell'acconto lvs dovuta | [22,74% di € 17.952,00] : 2 | € 2.041,14            |

\* \* \*

**Caso 2** – si consideri l'ipotesi di un artigiano, esercente l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 19 anni, che nel corso dell'anno 2014 ha conseguito un reddito d'impresa pari a € 53.000,00, che viene ripartito nel modo seguente:

- 51%, di competenza del titolare (pari a € 27.030,00);
- 49%, di competenza del collaboratore (pari a € 25.970,00).

**Soluzione**

La seconda rata dell'acconto Ivs per l'anno 2015, che deve risultare calcolata sul reddito eccedente il minimale, deve essere così conteggiata:

| <i>Conteggio di competenza del titolare</i>       | <i>conteggio</i>            | <i>dato operativo</i> |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Individuazione reddito eccedente il minimale      | € (27.030,00 - € 15.548,00) | € 11.482,00           |
| Entità della seconda rata dell'acconto Ivs dovuta | [22,65% di € 11.482,00] : 2 | € 1.300,34            |

| <i>Conteggio di competenza del collaboratore</i>  | <i>conteggio</i>            | <i>dato operativo</i> |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Individuazione reddito eccedente il minimale      | € (25.970,00 - € 15.548,00) | € 10.422,00           |
| Entità della seconda rata dell'acconto Ivs dovuta | [19,65% di € 10.422,00] : 2 | € 1.023,96            |

N.B.: si rammenta che il titolare, oltre alla propria rata dell'acconto 2015, deve anche corrispondere quella del collaboratore

\* \* \*

**Caso 3** – si consideri l'ipotesi di un commerciante che nel corso dell'anno 2014 ha conseguito un reddito d'impresa pari a € 15.500,00.

**Soluzione**

Il commerciante che ha realizzato nel corso dell'anno 2014 un reddito d'impresa pari a € 15.500,00, non deve effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per l'anno 2015.

## ***Ravvedimento operoso per irregolare emissione di fatture***

Ai sensi dell'art. 9, comma I, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, l'irregolare emissione della fatture viene sanzionata con un'ammenda compresa tra € 1.032,00 ed € 7.746,00.

È inoltre sanzionata, con la medesima entità, l'emissione di fatture che non contengono le indicazioni prescritte dalla legge o che evidenziano indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione delle parti.

Ovviamente, rimane ferma la non punibilità per le violazioni di carattere "meramente formali" che, conseguentemente, non sono sanzionabili dall'Amministrazione finanziaria.

Per procedere alla regolarizzazione di una delle violazioni predette, il soggetto Iva interessato deve necessariamente comportarsi nel modo seguente:

- emettere una fattura correttiva, annullando la precedente, al fine di evitare di concretizzare il raddoppio del debito d'imposta o aumentare l'entità dell'imponibile;
- procedere a corrispondere, a titolo di ravvedimento, l'ammontare della sanzione ridotta, come evidenziato nel seguente prospetto:

| <i>riduzione della sanzione minima di € 1.032,00 ad</i> | <i>pari a</i> | <i>se la violazione viene regolarizzata</i>  |
|---|---------------|--|
| <b>1/9 (un nono)</b>                                    | € 114,00      | entro 90 giorni successivi alla commissione della violazione   |
| <b>1/8 (un ottavo)</b>                                  | € 129,00      | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa                     |
| <b>1/7 (un settimo)</b>                                 | € 147,00      | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa |
| <b>1/6 (un sesto)</b>                                   | € 172,00      | oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa |
| <b>1/5 (un quinto)</b>                                  | € 206,00      | dopo la consegna del processo verbale di constatazione.  |